

**DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2024**  
**248/2024/S/EFR**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN**  
**MATERIA DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA, PER GLI ANNI D’OBBLIGO 2020 E 2022**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1300<sup>a</sup> riunione del 25 giugno 2024

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l’articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l’articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017, recante “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica” e s.m. e i. (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 maggio 2021, recante “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che possono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas per gli anni 2021-2024 (c.d. certificati bianchi)”;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2015, 278/2015/S/efr (di seguito: deliberazione 278/2015/S/efr);

- la deliberazione dell’Autorità 3 luglio 2015, 318/2015/S/gas (di seguito: deliberazione 318/2015/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 97/2016/S/rht (di seguito: deliberazione 97/2016/S/rht);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 304/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 304/2017/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2017, 443/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 443/2017/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 768/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 768/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 769/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 769/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 770/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 770/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2017, 785/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 785/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2017, 786/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 786/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2018, 621/2018/S/com (di seguito: deliberazione 621/2018/S/com);
- la deliberazione dell’Autorità 17 settembre 2019, 371/2019/S/efr (di seguito: deliberazione 371/2019/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 17 settembre 2019, 372/2019/S/efr (di seguito: deliberazione 372/2019/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2019, 427/2019/S/gas (di seguito: deliberazione 427/2019/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 480/2020/S/efr (di seguito: deliberazione 480/2020/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 128/2021/S/gas (di seguito: deliberazione 128/2021/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2021, 199/2021/S/gas (di seguito: deliberazione 199/2021/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 7/2022/S/efr (di seguito: deliberazione 7/2022/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2022, 435/2022/S/efr (di seguito: deliberazione 435/2022/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 331/2023/S/efr (di seguito: deliberazione 331/2023/S/efr);
- determinazione 16 giugno 2021, DMRT/EFC/6/2021, del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell’Autorità, recante “Rideterminazione degli obblighi di risparmio di energia primaria in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale per l’anno d’obbligo 2020 e adeguamento della determinazione 31 gennaio 2020 DMRT/EFC/1/2020” (di seguito: determinazione DMRT/EFC/6/2021);

- la determinazione 12 ottobre 2022, DMRT/EFC/7/2022, del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell’Autorità, recante “Determinazione degli obblighi di risparmio di energia primaria in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale per l’anno d’obbligo 2022” (di seguito: determinazione DMRT/EFC/7/2022);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (di seguito: Direttore DSAI) 27 novembre 2023, DSAI/23/2023/EFR (di seguito: determinazione DSAI/23/2023/EFR);
- la nota del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) del 1 agosto 2023 (acquisita con prot. Autorità 49991) avente ad oggetto “Comunicazione dell’esito delle attività di verifica di conseguimento degli obblighi per l’anno 2022 nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, di cui al Decreto Interministeriale 11 gennaio 2017 e s.m.i.”.

**FATTO:**

1. Con nota del 1 agosto 2023 (acquisita con prot. Autorità 49991), il GSE ha inviato all’Autorità la “Comunicazione dell’esito delle attività di verifica di conseguimento degli obblighi per l’anno 2022 nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, di cui al decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e s.m.i.”.
2. Dalla citata nota del GSE, risulta che la Società Iripina Distribuzione Gas S.p.A. (di seguito: S.I.DI.GAS o società) non ha trasmesso, entro il termine del 31 maggio 2023, al GSE i titoli di efficienza energetica corrispondenti al proprio obiettivo specifico relativo all’anno d’obbligo 2022 (pari ad almeno il 60% di 2.570 TEE), né ai fini della compensazione dell’inadempienza all’obiettivo specifico a suo carico nell’anno 2020 (pari a 2.955 TEE), risultando, pertanto, la totale inadempienza agli obiettivi specifici di risparmio energetico per tali anni d’obbligo.
3. Pertanto, con determinazione DSAI/23/2023/efr, l’Autorità ha avviato nei confronti di S.I.DI.GAS un procedimento sanzionatorio per accertare il mancato conseguimento degli obiettivi specifici di efficienza energetica per gli anni d’obbligo 2020 e 2022.
4. Nel corso della fase istruttoria la società non ha depositato documentazione difensiva.
5. Con nota del 21 marzo 2024 (prot. 21272), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie alla società.
6. Con nota del 6 maggio 2024 (acquisita con prot. Autorità 32246 del 7 maggio 2024), la società ha inviato una memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie.

**VALUTAZIONE GIURIDICA:**

Contesto normativo

7. Ai sensi dell’articolo 4, comma 8 e dell’articolo 4bis, comma 7, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, ciascuna impresa deve adempiere agli obblighi

- nazionali di risparmio energetico pro quota in funzione del rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita ai clienti finali connessi alle proprie reti e la quantità di gas distribuito sul territorio nazionale da tutte le imprese soggette ai medesimi obblighi.
8. Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati per gli anni d'obbligo 2020 e 2022 sono stati determinati dall'Autorità, rispettivamente, con la Tabella B allegata alla determinazione DMRT/EFC/6/2021, e con la Tabella B allegata alla determinazione DMRT/EFC/7/2022, come previsto dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017.
  9. L'articolo 14 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 prevede, inoltre, che:
    - entro il 31 maggio di ciascun anno, i soggetti obbligati trasmettono al GSE i certificati bianchi relativi all'anno precedente (comma 1);
    - il GSE verifica che ciascun soggetto obbligato, ai sensi degli articoli 4 e 4bis, possieda certificati corrispondenti all'obbligo annuo a ciascuno di essi assegnato, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma successivo (comma 2);
    - qualora il soggetto obbligato consegua una quota d'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari ad almeno il 60%, può compensare la quota residua nei due anni successivi senza incorrere in sanzioni (comma 3);
    - ai soggetti obbligati che conseguano percentuali di realizzazione inferiori a quanto indicato nei periodi precedenti, l'Autorità applica sanzioni per ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 481/95 (comma 4 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08).
  10. Le violazioni contestate con la citata determinazione DSAI/23/2023/efr risultano confermate in quanto dall'analisi della citata nota del GSE del 1 agosto 2023 è emerso il mancato rispetto da parte di S.I.DI.GAS, così come specificato sopra, dell'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, per gli anni d'obbligo 2020 e 2022.

### ***Argomentazioni della società***

11. Con la memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie, la società, pur riconoscendo il proprio illecito costituito dal mancato conseguimento dei titoli di efficienza energetica per gli anni d'obbligo 2020 e 2022, ha inteso, tuttavia, rappresentare taluni elementi che, a detta della stessa, dovrebbero influire sulla non applicazione o, quanto meno, sulla quantificazione della sanzione.
12. In via principale, la società richiama a giustificazione della propria condotta la circostanza della sua ammissione alla procedura di concordato preventivo con decreto del Tribunale di Avellino del 4 luglio 2023 (depositato in data 12 luglio 2023). A tale riguardo, la società osserva che l'articolo 100 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) prevede il divieto di pagamento dei crediti anteriori alla data di presentazione della domanda di concordato (a meno che gli stessi non siano essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori). La società ritiene che, a partire dalla data della domanda di ammissione alla suddetta procedura, ossia dal 28 febbraio 2023, la stessa

non avrebbe potuto adempiere all'obbligo di acquisto dei certificati bianchi riferiti agli anni d'obbligo 2020 e 2022, in scadenza al 31 maggio 2023, senza distogliere risorse in spregio della *par condicio creditorum*.

13. In via subordinata, con la memoria di replica alle risultanze istruttorie la società ha dedotto circostanze di fatto a suo avviso rilevanti ai fini della quantificazione della sanzione.
14. Sotto il profilo della *personalità dell'agente*, l'Autorità dovrebbe considerare favorevolmente le diverse vicende che hanno interessato l'organo amministrativo della società e in particolare il succedersi, a far data dal 2019 (anno della nomina di un amministratore giudiziario), di persone fisiche diverse da quelle coinvolte nella precedente (mala) *gestio* della società, che avrebbero provveduto al superamento di diverse e annose questioni anzitutto di carattere tariffario, provvedendo, inoltre, a una serie di adempimenti previsti dalla regolazione, tra cui quelli in materia di *unbundling* contabile
15. Con riferimento alle *condizioni economiche*, la società prospetta le proprie condizioni di sostanziale insolvenza a far data dal 2019, rilevando in particolare che il conseguimento degli obiettivi fissati dalla normativa sia per l'anno 2022 (ossia consegnare TEE corrispondenti ad almeno il 60% dell'obiettivo specifico) che per il 2020 (consegnare TEE corrispondenti all'intero obiettivo specifico per l'anno 2020, visto che alla scadenza relativa all'anno d'obbligo 2020 – il 31 maggio 2021 – la società non aveva consegnato alcun TEE) è coinciso con l'insediamento dell'Amministrazione giudiziaria a seguito di sequestro penale delle azioni rappresentative del capitale sociale di Sidigas (che, peraltro, era stata preceduta da un'istanza di fallimento avanzata dalla Procura della Repubblica di Avellino). Anzi, il mancato o tardivo adempimento degli obblighi di trasmissione dei certificati bianchi sarebbe dipeso, oltre che da quanto richiamato al precedente punto 12, anche dall'assenza di risorse disponibili da dedicare a detti adempimenti. Ciò anche a causa della sospensione da parte di Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), dei pagamenti, in favore di Sidigas, delle partite economiche necessarie per l'attuazione dei provvedimenti dell'Autorità volti ad attenuare gli effetti della crisi energetica nei confronti degli utenti finali. Circostanza quest'ultima che aveva costretto la società ad anticipare, con nota del 30 maggio 2023, l'impossibilità di rispettare il termine del 31 maggio 2023 per l'acquisto dei certificati bianchi per gli anni 2020 e 2022, invitandosi l'Autorità a riconoscere ogni attenuante in merito.
16. Infine, la società evidenzia che, con riferimento all'anno d'obbligo 2023, la stessa sta procedendo all'acquisto dei certificati bianchi previsti.
17. Alla luce di tanto, la società invita l'Autorità a valutare ogni condizione e ad esaminare la possibilità di un esonero dalla sanzione o di una forte attenuazione della stessa.

#### ***Valutazioni delle argomentazioni della società***

18. Le argomentazioni della società non sono idonee a escludere la responsabilità per l'illecito contestato.

19. Invero, con riferimento all'asserita impossibilità di adempiere all'obbligo di acquisto dei certificati bianchi a causa della pendenza della procedura di concordato preventivo e, quindi, del divieto di pagamento dei crediti anteriori alla data di presentazione della domanda, si osserva che la disciplina richiamata dall'esercente risulta irrilevante con riferimento al caso di specie. L'obbligo della cui violazione si tratta nel presente procedimento è infatti quello di trasmettere al GSE, entro il termine del 31 maggio 2023 – e dunque entro un termine successivo all'apertura del concordato preventivo – i titoli di efficienza energetica necessari al raggiungimento, secondo le modalità prescritte dalla normativa in materia, degli obiettivi specifici di efficienza energetica gravanti su Sidigas per gli anni d'obbligo 2020 e 2022. L'oggetto del presente procedimento non è quindi il mancato pagamento di un *credito* sorto prima dell'apertura del concordato preventivo, ma l'inadempimento di un *obbligo* – con scadenza successiva all'apertura della procedura – che la legge pone in capo all'imprenditore, nel caso di specie alla società di distribuzione di gas naturale, al fine di perseguire un interesse pubblico che non può essere frustrato per il fatto solo di essere l'impresa sottoposta ad una procedura concorsuale. In particolare, trattasi dell'obbligo posto dal d.lgs. 115/08 di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, sulla cui base è stato adottato il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 volto al perseguimento dell'interesse pubblico al conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica.
20. Né possono assumere efficacia scriminante rispetto all'integrazione dell'illecito le ulteriori considerazioni svolte dalla società sia sotto il profilo della personalità dell'agente, sia sotto il profilo delle condizioni economiche, elementi eventualmente rilevanti, ai sensi del Regolamento Sanzioni, solo ai fini della quantificazione della sanzione e non invece come cause di giustificazione.
21. Invero, per quel che attiene alle vicende modificative che hanno interessato la *governance* della società, si prende atto della discontinuità tra la vecchia e la nuova gestione e tuttavia, ai fini del presente procedimento, rileva solo che la società, soggetto di diritto distinto dai suoi amministratori e su cui ricade la responsabilità per l'illecito in questione, abbia violato l'obbligo di acquisto di certificati bianchi con riferimento agli anni d'obbligo 2020 e 2022, da trasmettersi al GSE entro il 31 maggio 2023.
22. Per quel che concerne le difficoltà economiche in cui versa la società a far data dal 2019, la giurisprudenza è costante nell'affermare che la carenza di liquidità - quando pure derivante dai ritardi (anche notevoli) dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni - non può integrare un'ipotesi di forza maggiore idonea a rendere non punibile una condotta illecita, in quanto essa va riferita "*a un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta*" (Cass. Civ., Sez. VI-5, ord. 1 dicembre 2022, n. 35360; nello stesso, tra le altre, Cass. Civ., Sez. VI-5, ord. 16 gennaio 2023, n. 987).
23. Nel caso di specie, le difficoltà economiche nelle quali versa la società – che sarebbero state aggravate dal blocco dei pagamenti da parte di CSEA – sono tutt'altro



che imprevedibili e fuori dal controllo della società, dipendendo anzitutto da sistematici inadempimenti della regolazione tariffaria imputabili alla stessa società, sia pure nella vecchia gestione, e come tali inidonei ad escludere la responsabilità della stessa per l'inadempimento di obblighi che la legge pone in capo al distributore di gas (i cui costi, nella fisiologia, sarebbero peraltro "coperti" dalla stessa regolazione tariffaria). Né possono rilevare nell'ambito del presente procedimento volto all'accertamento di un illecito amministrativo da parte di Sidigas i rapporti di debito/credito che legano la società a CSEA, tanto più che il blocco dei pagamenti lamentato da Sidigas riguarda partite "passanti", destinate ai clienti finali e che quindi in alcun modo avrebbero potuto essere destinate all'acquisto di certificati bianchi.

24. La situazione di crisi dell'impresa, unitamente alla pendenza della procedura di concordato preventivo, pur non avendo, come rilevato, efficacia scriminante, viene tuttavia valorizzata ai fini della quantificazione della sanzione.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

25. Ai sensi dell'art. 11 della legge 689/81, la quantificazione della sanzione è compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
  - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
26. L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.
27. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di S.I.DI.GAS ha violato disposizioni preordinate a garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica nazionali.
28. Con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risultano circostanze rilevanti.
29. Per quanto attiene alla *personalità dell'agente*, la società si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Segnatamente, la società è stata sanzionata con deliberazione 318/2015/S/gas per violazioni in materia di raccolta e messa a disposizione dei dati di misura del gas naturale; con deliberazione 97/2016/S/rht, per violazioni di obblighi informativi sul divieto di traslazione delle maggiorazioni IRES sui prezzi al consumo; con deliberazione 304/2017/S/gas per violazioni in materia di messa in servizio di gruppi di misura elettronici del gas; con deliberazione 443/2017/S/gas per violazioni in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale; con deliberazione 621/2018/S/com per violazione di obblighi informativi in materia di separazione funzionale; 278/2015/S/efr, 768/2017/S/efr, 769/2017/S/efr, 770/2017/S/efr, 785/2017/S/efr, 786/2017/S/efr, 371/2019/S/efr, 372/2019/S/efr, 480/2020/S/efr, 7/2022/S/efr, 435/2022/S/efr e 331/2023/S/efr per violazioni in materia di titoli di efficienza energetica; con deliberazione 427/2019/S/gas per violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del

- gas naturale; con la deliberazione 128/2021/S/gas per violazioni in materia di pronto intervento gas ed, infine, con la deliberazione 199/2021/S/gas per violazioni in materia di fatturazione del servizio di distribuzione del gas naturale.
30. Con riferimento al criterio *dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione* non risultano circostanze rilevanti.
  31. Quanto, infine, alle condizioni economiche dell'agente, si rileva, dall'ultimo bilancio disponibile relativo all'anno 2022, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 15.991.727 e perdite di esercizio pari a 11.970.681 euro. Si dà atto che la società ha registrato perdite anche nel 2021 (pari a euro 15.216.781) e nell'anno 2020 pari a euro 3.986.446. Si dà altresì atto che la società ha presentato in data 28 febbraio 2023 domanda di accesso al concordato preventivo e che il Tribunale di Avellino, con decreto del 4 luglio 2023, depositato in cancelleria il 12 luglio 2023, ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato preventivo n. 3/2023.
  32. Per tutto quanto sopra, l'importo base della sanzione ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento Sanzioni, è determinato nella misura complessiva di euro 409.000,00, di cui euro 57.000 con riferimento al mancato conseguimento, entro il 31 maggio 2023, di almeno il 60% dell'obiettivo di risparmio di energia primaria per l'anno d'obbligo 2022 ed euro 352.000 con riferimento alla mancata compensazione, entro il 31 maggio 2023, dell'obiettivo di risparmio di energia primaria per l'anno d'obbligo 2020.
  33. Ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lett. a) del Regolamento Sanzioni, considerata la circostanza di cui al punto 29, l'importo base delle sanzioni di cui ai punti precedenti è raddoppiato; in considerazione delle perdite di bilancio negli ultimi tre anni e della pendenza di una procedura concorsuale l'importo è poi diminuito di un terzo.
  34. Alla luce di quanto sopra, è determinata una sanzione complessiva di euro 545.000,00 euro (cinquecentoquarantacinquemila/00), di cui euro 76.000,00 (settantaseimila/00) per violazione dell'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, con riferimento al mancato conseguimento, entro il 31 maggio 2023, di almeno il 60% dell'obiettivo di risparmio di energia primaria per l'anno d'obbligo 2022 ed euro 469.000,00 (quattrocentosessantanovemila/00) per violazione dell'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, con riferimento alla mancata compensazione, entro il 31 maggio 2023, dell'obiettivo di risparmio di energia primaria per l'anno d'obbligo 2020

## **DELIBERA**

1. di accertare la violazione da parte di S.I.DI.GAS - Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. (P.IVA 00573180643) dell'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, per gli anni d'obbligo 2020 e 2022;
2. di irrogare a S.I.DI.GAS - Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione complessiva di euro 545.000,00 euro (cinquecentoquarantacinquemila/00), di cui euro 76.000,00



- (settantaseimila/00) per violazione dell'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, con riferimento al mancato conseguimento, entro il 31 maggio 2023, di almeno il 60% dell'obiettivo di risparmio di energia primaria per l'anno d'obbligo 2022 ed euro 469.000,00 (quattrocentosessantanovemila/00) per violazione dell'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, con riferimento alla mancata compensazione, entro il 31 maggio 2023, dell'obiettivo di risparmio di energia primaria per l'anno d'obbligo 2020;
3. di ordinare a S.I.DI.GAS - Società Iripina Distribuzione Gas S.p.A. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
  4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
  5. di ordinare a S.I.DI.GAS - Società Iripina Distribuzione Gas S.p.A. di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro 5 giorni dalla sua effettuazione;
  6. di comunicare il presente provvedimento a S.I.DI.GAS - Società Iripina Distribuzione Gas S.p.A. mediante pec all'indirizzo amministrazione@cert.sidigas.it e all'Avv. Massimo Gargano e al Dott. Salvatore Varriale, in qualità di Commissari giudiziali, all'indirizzo pec cp33\_1\_23tribav@pec.it nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

25 giugno 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*